

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

1. Alla Società ASD ALBATRO
2. Al sig. Vito Laudani
3. Alla Società ASD CASSANO MAGNAGO HANDBALL CLUB
4. Al sig. Corrado Colombo

Il giorno 27 febbraio 2024, alle ore 16.30 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Cristiana TORRE - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Eleonora MIOTTI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dal legale rappresentante sig. Vito Laudani della Società ASD ALBATRO (cod. fed. 1969), avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul sito federale in data 8 febbraio 2024, gara n. 65336, Serie A Gold Maschile, Teamnetwork Albatro – Cassano Magnago del 07.02.2024 e sul C.U. n. 21 del 14.02.2024

### **premessò che**

è presente per la società reclamante il legale rappresentante p.t. sig. Vito Laudani il quale si riporta al reclamo con il quale chiedeva:

di annullare la squalifica comminata all'atleta Gianluca Vinci per non avere il Giudice Sportivo specificato se trattasi di semplici proteste avverso le decisioni arbitrali essendo la dicitura utilizzata "frasi ingiuriose" generica e non nella sua estensione effettiva;

di rimodulare la sanzione al dirigente Angelo Mincella nella fattispecie "proteste avverso decisioni arbitrali" ex art. 16 a) del RGD;

di ricondurre qualitativamente e quantitativamente la sanzione amministrativa nella fattispecie che riguarda il comportamento del pubblico ex art. 15 b) RGD;

di annullare la sanzione che prevede la disputa delle gare a porte chiuse;

**rilevato che**

la Società proponente il reclamo ha prodotto quale unica prova a sostegno la testimonianza del Presidente e dirigente addetto agli arbitri sig. Vito Laudani;

la Società ASD Cassano Magnago Handball Club non si è costituita in giudizio e non ha depositato memoria difensiva;

**considerato che**

l'atleta Gianluca Vinci risulta avere già scontato alla data odierna la squalifica per 1 giornata effettiva di gara;

la Società reclamante ha già scontato alla data odierna la sanzione della disputa di 2 giornate di gare interne a porte chiuse;

il supplemento al referto arbitrale ha attestato il comportamento gravemente antisportivo, aggressivo e minaccioso del tesserato Mincella Angelo della Società ASD Albatro e del pubblico presente;

le motivazioni addotte dalla reclamante non possono essere apprezzate ai fini di una rivalutazione in melius

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello:

- o **rigetta il reclamo e conferma** la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale irrogata in data 8 febbraio 2024;
- o deposita contestualmente la motivazione;
- o manda alla segreteria per i relativi ulteriori incombenti.

Roma, 27 febbraio 2024.

F.to Avv. Cristiana TORRE - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Eleonora MIOTTI - Componente